

GL 0HUFROHGu OXJOLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
8	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	<i>PIU' INVESTIMENTI AL SUD: L'OCCASIONE DA COGLIERE E GLI ERRORI DA EVITARE (V.Grassi)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	<i>EMERGENZA COVID, L'APPALTO DRIBBLA LE REGOLE ORDINARIE (G.Latour)</i>	4
28	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	<i>DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ANCHE FUORI SAGOMA (G.Saporito)</i>	6
29	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	<i>INTERVENTI ANTISISMICI CON APPALTO A TERZI (L.d.s.)</i>	7
1	Italia Oggi	15/07/2020	<i>DETRAZIONI 110%, SANZIONI PESANTI PER CHI SGARRA (F.Poggiani)</i>	8
Rubrica Rischio sismico e idrogeologico				
36	Italia Oggi	15/07/2020	<i>OK AL SISMABONUS CON PERMESSO DI COSTRUIRE (G.Provino)</i>	9
Rubrica Sicurezza				
38	Italia Oggi	15/07/2020	<i>INFORTUNI MORTALI NEL 2019 IN CALO DELL'8,5%</i>	10
Rubrica Lavoro				
31	Il Sole 24 Ore	15/07/2020	<i>CALDERONE: "COSI' L'ANTICIPO RISCHIA DI FRANARE"</i>	11
Rubrica Università e formazione				
25	Corriere della Sera	15/07/2020	<i>DALLA MATEMATICA ALLA TECNOLOGIA I LAUREATI PIU' RICERCATI AL MONDO (A.Ribaldo)</i>	12

POLITICHE DI COESIONE

**PIÙ INVESTIMENTI AL SUD:
 L'OCCASIONE DA COGLIERE
 E GLI ERRORI DA EVITARE**

di **Vito Grassi**

Il Covid ha bloccato il Paese e anche la politica economica su misure concentrate tutte sull'emergenza. Gli investimenti pubblici sono tuttora fermi alle previsioni a legislazione vigente del DEF 2020, in attesa di una positiva chiusura del negoziato sul Bilancio UE e sul Next Generation Europe. Se ne venissero confermate le favorevoli premesse per l'Italia, si renderebbe disponibile per i nostri investimenti un volume di risorse senza precedenti. Il loro efficace e tempestivo impiego potrebbe comportare una crescita degli investimenti pubblici che, già nel 2021, potrebbe raggiungere la soglia del 3% del PIL (secondo le bozze del PNR) e stabilizzarsi sopra questo valore anche negli anni successivi. Ma va subito detto che il 3% del PIL, tenuto conto della sua drastica caduta quest'anno e della sua contenuta risalita nel prossimo, ci assicurerebbe una straordinaria crescita degli investimenti pubblici, ma non sarebbe sufficiente per rilanciare con decisione l'economia del Paese.

A ciò si aggiunge la forte preoccupazione per la ridotta capacità di impiego delle risorse, dimostrata da anni di declino degli investimenti pubblici e in misura ancor più evidente di quelli per la politica di coesione, come confermano gli ultimi dati prima del lockdown: su 76 miliardi di interventi cofinanziati dall'UE (Fondi SIE) nel periodo 2014-2020 risultano spesi 26,5 miliardi (35%); su 49 miliardi programmati sul Fondo sviluppo e coesione (FSC), risultano spesi appena 2 miliardi di euro (4,1%). Gli effetti sono purtroppo evidenti: secondo Eurostat, il PIL in euro per abitante nel decennio 2009-2018 è aumentato del 10,2% in Italia, contro il 32,6% della Germania e a una media UE del 25,8%. Nell'ultimo

decennio abbiamo vissuto una specie di "asfissia economica" di cui siamo noi stessi responsabili, nella quale il peggioramento del ritardo del Mezzogiorno rischia ora di coinvolgere anche altre regioni.

Oggi possiamo però cogliere un'occasione irripetibile per un'efficace strategia di rilancio, con interventi urgenti a breve, coerenti con riforme e programmi di investimento a medio e lungo termine, ponendo al centro la politica di coesione territoriale e di sviluppo del Mezzogiorno. Dobbiamo però essere realisti e conseguenti almeno su due questioni.

La prima è l'abbandono di una "difesa oltranza" di allocazioni regionali e settoriali delle risorse per il Sud, che finora è riuscita più ad aumentare i divari territoriali che a ridurli. La riprogrammazione dei Fondi SIE e del FSC del DL Rilancio ha evitato che venissero dirottate risorse al Nord, come avvenuto dopo la crisi del 2008, ma dobbiamo fare di tutto perché siano spesi più velocemente e meglio "nel Sud". La soluzione potrebbe essere quella di una complessiva e flessibile programmazione multi-livello Stato-Regioni, in cui il mancato o più lento impiego di risorse sia rapidamente riallocato su interventi in grado di avanzare con più velocità ed efficacia. Un passaggio che potrebbe verificarsi sia tra Regioni sia tra Regioni e Stato, per garantire a chi cede risorse di recuperarle quando sarà pronto ad utilizzarle, ristabilendo così l'equilibrio allocativo, o ricorrendo anche a procedure sostitutive, per garantire la chiusura dei divari. Ma vanno assolutamente contrastate l'inerzia e, al contempo, la frammentazione della spesa e gli sprechi, spesso strumentali solo ad una rendicontazione di impieghi privi di additionalità ed efficacia.

Una seconda questione riguarda l'attra-


menti privati e la crescita dell'occupazione, per le quali vengono spesso evocate "scorciatoie" come "fiscalità di vantaggio" o riduzioni del costo del lavoro, per compensare i maggiori costi localizzativi delle condizioni di contesto. Nella migliore delle ipotesi, a parte eventuali criticità concorrenziali nel mercato interno, sarebbero misure transitorie che renderebbe meno impegnativa l'esigenza di ridurre il gap infrastrutturale, di servizi, di efficienza della PA, di sicurezza, di legalità e di equità sociale.

Anche per il Mezzogiorno, come per tutto il Paese, la sfida deve essere di investire di più in qualità, innovazione e capitale umano. Sostenibilità, digitalizzazione e resilienza – finalità strutturali di lungo periodo indicate dall'UE, con un cospicuo impegno finanziario diretto – richiedono alle imprese cambiamenti profondi ed un'efficace politica di coesione deve saper sostenere i necessari processi di trasformazione e di cambiamento delle regioni più in ritardo, come di quelle più sviluppate e di quelle che si trovano in una delicata transizione.

Per un pieno, efficace e tempestivo impiego di risorse così ingenti, il Paese deve assumersi sin d'ora un'enorme responsabilità: garantire sviluppo e coesione, nel Mezzogiorno e nel Centro-Nord. Saranno determinanti capacità, competenza, progettualità e visione di tutte le classi dirigenti, nessuna esclusa: politica, amministrativa, imprenditoriale, sindacale e sociale. Ma bisogna fare presto, e bene.

*Vice Presidente di Confindustria
 e Presidente del Consiglio
 delle Rappresentanze Regionali
 e per le Politiche di Coesione Territoriale*

Anche per il Mezzogiorno, come per tutto il Paese, la sfida deve essere di investire di più in qualità, innovazione e capitale umano



DL SEMPLIFICAZIONI

Emergenza Covid, l'appalto dribbla le regole ordinarie

Si avvia verso la Gazzetta ufficiale il decreto semplificazioni, dopo il passaggio in Cdm. Nel testo finale per gli appalti viene prevista la possibilità di derogare a tutte le regole ordinarie, quando ci sia un legame con l'emergenza relativa alla pandemia da Covid-19. — a pagina 28

Semplificazioni, grandi appalti con deroghe ad ampio raggio

CONTRATTI PUBBLICI

Corsia preferenziale per lavori, servizi e forniture legati all'emergenza Covid

**Tempi stretti per i bandi
Correzioni anche su Via e Conferenza di servizi**

Giuseppe Latour

Una robusta semplificazione sia per gli appalti sotto la soglia comunitaria (5,35 milioni) sia per quelli che superano questo limite. Con una corsia preferenziale per opere e servizi che rientrano nel perimetro dell'emergenza Covid: dall'edilizia scolastica a quella carceraria, passando per strade, aeroporti e ferrovie, le Pa avranno a disposizione una potentissima maxi-deroga che gli darà modo di dribblare quasi tutte le regole.

È questo il cuore del decreto semplificazioni che, dopo il passaggio in Consiglio dei ministri, si prepara ad approdare in Gazzetta ufficiale. E che, nei suoi 65 articoli, interviene su molte altre questioni. Come i commissari straordinari per accelerare la realizzazione di opere pubbliche: non seguono più il modello Genova, ma avranno poteri rafforzati rispetto allo Sblocca cantieri (Dl 32/2019).

Ci sono, poi, semplificazioni in materia di edilizia, di Conferenza di servi-

zi e di valutazioni di impatto ambientale. E le riforme dell'abuso d'ufficio e della responsabilità erariale. Viene previsto che la pendenza di un ricorso non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione di un contratto di appalto nei termini. Mentre sulle irregolarità fiscali arriva una nota stonata: viene ripescata la norma che consente di escludere le imprese dalle gare in caso di irregolarità non definitivamente accertate.

Tornando al cuore del decreto, i piccoli appalti (lavori, servizi e forniture), sotto la soglia di 5,35 milioni di euro, sono in testa all'elenco delle semplificazioni. Per loro le agevolazioni saranno attive fino al 31 luglio del 2021. Sotto i 150mila euro potranno andare in affidamento diretto, senza particolari formalità. Fino a 350mila euro ci sarà una procedura negoziata senza bando con cinque imprese invitate; fino a un milione serviranno dieci inviti; oltre un milione e fino a 5,35 milioni ne occorreranno quindici. Entro queste soglie si potrà usare il massimo ribasso, con l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Gli affidamenti diretti dovranno essere aggiudicati entro due mesi, mentre le procedure negoziate entro quattro. Il mancato rispetto di questi termini potrà portare alla responsabilità erariale del Rup o all'esclusione dell'impresa. La Pa non potrà più chiedere all'impresa la garanzia fidejussoria pari al 2%: dovrà motivare una eventuale scelta diversa e la garanzia sarà comunque dimezzata (1%

massimo). Anche sopra la soglia di 5,35 milioni arrivano diverse semplificazioni. L'aggiudicazione, fino al 31 luglio 2021, dovrà avvenire attraverso le procedure ordinarie, ma entro sei mesi dall'avvio del procedimento e con termini accelerati.

C'è, però, una corsia preferenziale per gli appalti legati all'emergenza Covid e al contenimento delle sue conseguenze, quando non siano sufficienti i soli termini accelerati: «per ragioni di estrema urgenza», si potrà scegliere la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando anche in questo caso.

In alcune situazioni, poi, si potrà andare ancora oltre. Come ha stabilito un intervento che, nell'ultima versione del provvedimento, potenzia ulteriormente le deroghe già previste dalle bozze precedenti. In settori come l'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, le infrastrutture per la sicurezza pubblica, i trasporti e le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, quando ci sia un collegamento con l'emergenza Covid, le pubbliche amministrazioni potranno operare «in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale».

Vengono fatte salve solo le disposizioni antimafia e i vincoli «inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Ue». Significa, in sostanza, che fino a luglio del prossimo anno le amministrazioni avranno margini per operare in deroga anche a tutte le norme ordinarie in materia di appalti. Un colpo di spugna gigantesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

1

**PICCOLI LAVORI
Gare senza bando**
 Sotto la soglia dei 5,35 milioni di euro arrivano diverse semplificazioni, fino al 31 luglio 2021. Fino a 150mila euro sarà possibile l'affidamento diretto. Entro la soglia di 350mila euro la procedura negoziata senza bando ma con cinque inviti. Entro un milione gli inviti salgono a dieci. Oltre un milione si arriva a quindici inviti totali

2

**GRANDI OPERE
Deroghe in arrivo**
 Sopra la soglia di 5,35 milioni di euro, fino al 31 luglio 2021, sarà possibile utilizzare i tempi accelerati legati alle procedure di urgenza. Per gli appalti collegati all'emergenza Covid sarà possibile fare ricorso alla procedura negoziata senza bando e, in alcuni settori, si potrà andare ancora oltre, derogando a tutte le regole, salvo quelli penali

3

**EDILIZIA PRIVATA
Demolizione facilitata**
 Alcuni interventi vanno a toccare il Testo unico edilizia (Dpr 380/2001). Per agevolare la rigenerazione urbana delle città vengono consentiti gli interventi di demolizione con ricostruzione con minori vincoli legati a sedime, sagoma e volumi. In questo quadro, arriva anche una semplificazione in materia di distanze ammesse

4

**CONFERENZA DI SERVIZI
Procedure accelerate**
 Viene introdotta una Conferenza di servizi straordinaria, legata al superamento della fase di emergenza sanitaria. Le amministrazioni potranno procedere sempre attraverso la Conferenza semplificata. Accanto a questo, viene anche semplificata la procedura di valutazione di impatto ambientale

5

**IRREGOLARITÀ FISCALI
Discrezionalità allargata**
 Viene ripescata una norma dello Sblocca cantieri parecchio contestata dalle imprese. Prevede che un'irregolarità fiscale o contributiva non accertata in maniera definitiva, di importo anche relativamente piccolo (sopra i 5mila euro), legittimi l'amministrazione a escludere un'impresa da una procedura di appalto

6

**ABUSO D'UFFICIO
Perimetro limitato**
 Vengono circoscritti i casi perseguibili. Si esce da una indicazione generica di mancato rispetto della legge per arrivare a una indicazione più puntuale dei comportamenti che vengono puniti. Accanto a questo, arriva anche la riforma della responsabilità per danno erariale, che persegue soltanto i casi di omissione

IMPOSTE E CONTRIBUTI

Torna lo stop per irregolarità non definitive

Anche l'ultima versione del decreto semplificazioni conferma: l'esclusione dalle gare pubbliche per irregolarità fiscali non definitive torna a colpire le imprese italiane.

Il principio, inserito all'articolo 8 del provvedimento, non è infatti nuovo. Era stato già inserito, praticamente identico, nel decreto Sblocca cantieri (Dl 32/2019) poco più di un anno fa e poi cancellato, a causa di una lunga serie di proteste da parte di imprese e giuristi, preoccupati dalle scarse garanzie che la sua applicazione avrebbe offerto.

Ora ritorna e prevede, modificando l'articolo 80 del Codice appalti (Dlgs 50/2016), che un operatore economico «può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare» che l'impresa non ha ottemperato ai suoi obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, anche «non definitivamente accertati». Questo mancato pagamento deve avere i requisiti della gravità: deve, quindi, superare il limite (piuttosto esiguo) di 5mila euro.

La Pa viene così legittimata a escludere un'impresa da un appalto per violazioni ancora soggette a ricorso. Si tratta di una norma che suona strana in un provvedimento di semplificazione. E che nasce da una procedura di infrazione europea. Qualche mese fa Bruxelles aveva avanzato dubbi proprio sulle regole italiane in materia di esclusione dagli appalti. Chiedendoci di intervenire. Così, per la seconda volta, proviamo a farlo. Con una norma che rischia di travolgere il mercato.

—G.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**DECRETO
SEMPLIFICAZIONI**
 Il provvedimento è atteso nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale



EDILIZIA PRIVATA

Demolizione e ricostruzione anche fuori sagoma

Agevolati i professionisti e i proprietari di immobili anche nell'utilizzo dei bonus

Guglielmo Saporito

Demolizioni e ricostruzioni più facili con le semplificazioni introdotte dal decreto legge in corso di pubblicazione. L'articolo 10 disciplina gli interventi radicali, considerando «ristrutturazione edilizia» appunto la demolizione e ricostruzione con rilevanti possibilità di modifiche. Rispetto al precedente articolo 3 comma 1 lettera d del Dpr 380/2001, possono cambiare la sagoma, i prospetti, il sedime, le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, aggiungendo anche incrementi di volumetria che realizzino una rigenerazione urbana.

Si può anche ricostruire ciò che è già crollato (per eventi esterni) o demolito (per volontà del proprietario) senza una precisa individuazione dell'epoca in cui ciò sia avvenuto. Dalla libera demolizione e ricostruzione si salvano gli immobili tutelati sotto l'aspetto paesaggistico e culturale (Dlgs 42/2004, che comprende anche i centri storici), in quanto vanno rispettati sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche

dell'edificio preesistente.

Il legislatore risolve anche il problema delle distanze (DM 1444/1968) perché consente che le demolizioni e ricostruzioni avvengano nell'osservanza delle distanze «legittimamente preesistenti». Questo significa che si può ricostruire ciò che era stato realizzato in conformità alle norme dell'epoca della costruzione, ma significa anche che si può demolire e ricostruire ciò che da più di vent'anni è stato realizzato senza contestazioni.

Queste innovazioni si collegano ai contributi (bonus) previsti dal Dl 34/2020 fino al 110% delle spese. Gli interventi di isolamento e riqualificazione energetica, le misure antisismiche possono essere realizzati con procedure semplificate, ad esempio con Scia per manutenzione straordinaria. Altri elementi di elasticità derivano dall'introduzione del concetto di «carico urbanistico» e dalla liberalizzazione di frazionamenti ed accorpamenti di unità immobiliari: le ampie possibilità di riordino delle unità immobiliari con benefici statali trovano quindi sostegno nella eliminazione di vincoli che avrebbero reso difficile l'adeguamento qualitativo del patrimonio edilizio.

Le innovazioni vanno anche coordinate con i benefici dei «piani casa» che consentono bonus di volumetria: vengono infatti meno i problemi di coordinamento tra le nor-

native statali e regionali, sulle quali la Corte costituzionale (70/2020 per la Puglia) ha ritenuto di esprimersi dando maggior vigore alle norme dello Stato. L'intero meccanismo si completa con una norma sulla documentazione dello «stato legittimo degli immobili»: bastano informazioni catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio ed ogni altro atto pubblico o privato relativo alla provenienza, per poter poi sostenere che l'immobile esiste da tempo remoto.

Questa previsione, letta insieme a quella che consente il ripristino degli edifici crollati o demoliti, elimina forti incertezze, alimentate dagli orientamenti della giurisprudenza che ritenevano sanzionabili anche abusi risalenti a molti decenni prima (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 9/2017). Un occhio di riguardo è anche riservato alle tolleranze costruttive, che restano nei limiti del 2% per altezze, distacchi, cubature, superficie coperta e ogni altro parametro, dichiarando irrilevanti le irregolarità geometriche, le modeste modifiche alle finiture che non siano precluse da norme edilizie e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. In sintesi, si spiana la strada ad un ampio utilizzo dei bonus rendendo elastiche le situazioni di partenza ed agevolando sia i tecnici che i proprietari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

Interventi antisismici con appalto a terzi

Le Entrate confermano: asseverazione del tecnico entro la data del rogito

L'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, per consentire all'acquirente dell'immobile di beneficiare delle detrazioni dopo la demolizione e la ricostruzione con lavori antisismici, deve acquistare preventivamente l'immobile ed effettuare gli interventi, anche tramite appalto a terzi. A chiarirlo sono le Entrate con la risposta del 14 luglio 2020 n. 213.

L'istante intende eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio, per consentire al futuro acquirente di beneficiare delle detrazioni Irpef o Ires del 75% (85% se la riduzione del rischio sismico è di 2 classi), prevista dall'articolo 16, comma 1-septies, del Dl 63/2013, e ha chiesto alle Entrate se sia necessario che lo stesso acquisti preventivamente la proprietà dell'immobile su cui effettuare gli interventi antisismici ovvero se possa lasciare la proprietà dell'edificio in capo agli attuali titolari (non esercenti attività d'impresa), facendo fare a loro i lavori (o commis-

sionandoli ad un'altra impresa), per poi provvedere alla successiva vendita a lavori ultimati.

L'Agenzia ha dato parere negativo, in quanto l'ipotesi dell'istante è in contrasto con il tenore letterale della norma, la quale prevede che i relativi interventi siano «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile».

L'Agenzia, con la risposta n. 214, ha poi confermato quanto detto nelle risposte n. 195 e 196, relativamente alla

fruizione delle detrazioni Irpef o Ires del 75-85% spettanti, dal 1° maggio 2019, sull'acquisto di unità immobiliari delle «zone sismiche 2 e 3», soggette agli interventi antisismici, realizzati da imprese di costruzione o ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici. L'asseverazione del tecnico può essere presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito, se le «procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ma prima del 1° maggio 2019».

—L.D.S.



DL RILANCIO
Detrazioni 110%, sanzioni pesanti per chi sgarra
 Poggiani a pag. 35

Analisi delle penalità previste con il rischio di responsabilità in solido con il fornitore

Bonus 110%, sanzioni salate

Integrale restituzione se la detrazione risulta indebita

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Sanzioni pesanti e recupero totale della detrazione del 110%. Nel caso sia accertata la mancata sussistenza dei requisiti, che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede con il recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario. Resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, ma soltanto in presenza di concorso nella violazione. Posto quanto detto sulla necessità di ottenere dichiarazioni asseverate e i visti di conformità (si veda *ItaliaOggi* del 14/7/2020), la detrazione maggiorata e i relativi trasferimenti saranno ulteriormente soggetti a controlli specifici, come prescritto dal comma 14, dell'art. 119 e dai commi 4 e 5, dell'art. 121 del dl 34/2020 con la conseguenza che fornitori e cessionari risponderanno dell'eventuale utilizzo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto del credito d'imposta. È prevista l'applicazione dell'accertamento (articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973) con l'ulteriore indicazione che i fornitori e i soggetti cessionari risponderanno esclusivamente per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto, mentre l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'esercizio della propria attività di controllo può procedere, in base a «criteri selettivi» e «tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici», alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, di cui all'art. 43 del dpr 600/1973, nonché dei commi da 16 a 20, dell'art. 27 del dl 185/2008, convertito nella legge 2/2009. Nel caso sia accertata la mancata sussistenza (e non più la mancata integrazione), anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non

spettante, con aggravio di interessi e di sanzioni, di cui all'art. 13 del dlgs 471/1997, nei confronti del soggetto beneficiario, fermo restando, in presenza di concorso nella violazione, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo, gravato dei relativi interessi. I professionisti che rilasciano un visto leggero non conforme, sono ulteriormente soggetti all'applicazione della sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 39 del dlgs 241/1997.

L'infedele rilascio del visto di conformità, infatti, è punito con la detta sanzione amministrativa, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 39 del dlgs 241/1997, con riferimento, rispettivamente, alle imposte dirette e all'Iva; detta sanzione si applica in relazione ai visti rilasciati sui modelli Redditi, Irap, 770 e Iva, mentre è previsto un regime sanzionatorio specifico in relazione al visto rilasciato per il modello 730. Le disposizioni richiamate prevedono, altresì, che in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni (si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione) e, in caso di ripetute violazioni, commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità. Con le modifiche apportate dall'art. 7-bis del dl 4/2019, come convertito nella legge 26/2019, è stato previsto che alle sanzioni in materia di visto di conformità infedele non si applichi la maggiorazione, di cui al comma 3, dell'art. 7 del dlgs 472/1997, secondo il quale la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita attraverso gli ordinari istituti deflativi del contenzioso. Si evidenzia che le disposizioni

introdotte ex novo (dl 34/2020), ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, prevedono che ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si renda applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. Nel caso in cui l'asseverazione abbia contenuto mendace, si configura il reato di cui all'art. 483 codice penale, con la conseguenza che chiunque attesti falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni; se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi

© Riproduzione riservata

Le sanzioni per le violazioni	
Detrazione indebita	Nel caso sia accertata la mancata «sussistenza», anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'agenzia provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante, con aggravio di interessi e di sanzioni, di cui all'art. 13 del dlgs 471/1997
Visto di conformità infedele	Si rende applicabile la sanzione variabile da 258 a 2.582 euro, con sospensione della facoltà a rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni, ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 39 del dlgs 241/1997 con possibile inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità in caso di recidività
Attestazione mendace	Si rende applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
Sanzioni penali	Nel caso in cui l'asseverazione abbia contenuto mendace si configura il reato di cui all'art. 483 codice penale con la conseguente punibilità con la reclusione fino a due anni, mentre se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi

GUIDA MANAGERIALE ALL'EMERGENZA VIRUS

ItaliaOggi

Niente aiuti a chi va in paradiso

Il governo ha deciso di non estendere il bonus del 110% ai contribuenti che hanno trasferito i loro beni all'estero. La misura è prevista per chi ha lasciato il paese in modo permanente.

Il governo ha deciso di non estendere il bonus del 110% ai contribuenti che hanno trasferito i loro beni all'estero. La misura è prevista per chi ha lasciato il paese in modo permanente.

Il governo ha deciso di non estendere il bonus del 110% ai contribuenti che hanno trasferito i loro beni all'estero. La misura è prevista per chi ha lasciato il paese in modo permanente.

Bonus 110%, sanzioni salate

Integrale restituzione se la detrazione risulta indebita

LA SOSPENSIONE DELLA FACOLTÀ DI RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

LA SOSPENSIONE DELLA FACOLTÀ DI RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

LA SOSPENSIONE DELLA FACOLTÀ DI RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

LA SOSPENSIONE DELLA FACOLTÀ DI RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ

159329

